



CITTA' DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Estratto dal Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: IUC - ANNO 2014; ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **ventitre** , del mese di **maggio** , alle ore **09.13** , in Spoltore e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N.15799, in data **19/05/2014** si è riunito in **seduta straordinaria** ed in **seduta pubblica** di **prima convocazione**, nelle persone dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
DI LORITO LUCIANO	SINDACO	si		MASCIOVECCHIO LORIS	CONSIGLIERE	si	
CACCIATORE CARLO	CONSIGLIERE	si		MATRICCIANI LUCIO	PRESIDENTE	si	
CONTROGUERRA GUERINO	CONSIGLIERE		si	PIETRANGELO CARLO	CONSIGLIERE	si	
DELLA TORRE MARCO	CONSIGLIERE	si		SBORGIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	si	
DI GIANDOMENICO NADA	CONSIGLIERE	si		SEBASTIANI STEFANO	CONSIGLIERE		si
DILIGENTI EDOARDO	CONSIGLIERE	si		SPATOLA MAYO CARLO	CONSIGLIERE	si	
D'ORAZIO ORAZIO	CONSIGLIERE		si	SPILLA RAFFAELE	CONSIGLIERE	si	
FEBO MARINA	CONSIGLIERE		si	ZAMPACORTA FRANCESCO	CONSIGLIERE	si	
FEDELE GIORDANO	CONSIGLIERE		si				

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto :

ROSINI ENIO

DI FELICE MASSIMO

TRULLI CHIARA

Consiglieri assegnati N. 16

Presenti N. 12

Assenti N. 5

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:

Stante l'urgenza di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) nei termini e modalità previste dalla normativa vigente, il processo verbale sarà pubblicato successivamente, all'atto della ricezione da parte della ditta che esegue la trascrizione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il consigliere D'ORAZIO Orazio (presenti 13)

Esce il consigliere ZAMPACORTA Francesco (presenti 12)

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Accertato che:

- il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a €2.090.828,50;
- le stime connesse alla perdita di gettito sulla prima casa ammontano a €672.606,06 sull'aliquota di base;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le*

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamati: - l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;*

- l'articolo 1 lettera b del decreto 16/2014 così come convertito dalla l. n. 68 del 2014 che prevede l'invio telematico delle deliberazioni entro il 23.05.2014.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di

- immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Visto il Regolamento che disciplina la imposta IUC nel titolo I relativamente alla IMU imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 23 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell' articolo 15 del Regolamento IMU che dispone la seguente assimilazione all' abitazione principale:

. “ Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Al fine di fruire della suddetta agevolazione il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve obbligatoriamente presentare comunicazione al Comune entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni ai fini IMU.”

Analizzate per l'esercizio 2014 le previsioni di spesa dalle quali emerge la necessità di assicurare lo stesso gettito dell'esercizio 2013, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Ritenuto pertanto per l'anno 2014, di adottare le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria come nella tabella sotto riportata:

ALIQUOTE IN LETTERE	ALIQUOTE IN CIFRE	FATTISPECIE IMPOSITIVA	CATEGORIE CATASTALI

Aliquota ordinaria dieci virgola sei per mille	10,60‰	Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili.	
Aliquota nove virgola sei per mille	9,60‰	Unità immobiliari produttive appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D10; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria catastale C3; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria C1	D,(ad eccezione dei D10) C3, C1
Aliquota otto virgola sei per mille	8,60‰	Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione <u>a titolo di abitazione principale</u> immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, c.3. Il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento della imposta. Tale aliquota si applica anche alle categorie di pertinenze previste per l'abitazione principale.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota quattro per mille	4,00‰	- Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo; - Pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1; A/8; A/9; C/2; C/6; C/7
Duecento euro//00	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale	
Aliquota sette virgola sei per mille	7,60‰	Per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2013, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 al netto della decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ammonta a € 2.090.828,50;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente pone a votazione il presente atto che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli n°9

Contrari n°2 (Diligenti – Della Torre)

Astenuti n°1 (Spatola Mayo)

DELIBERA

1. di approvare le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per **l'anno 2014 come dalla seguente tabella**

ALIQUOTE IN LETTERE	ALIQUOTE IN CIFRE	FATTISPECIE IMPOSITIVA	CATEGORIE CATASTALI
Aliquota ordinaria dieci virgola sei per mille	10,60‰	Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili.	
Aliquota nove virgola sei per mille	9,60‰	Unità immobiliari produttive appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D10; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria catastale C3; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria C1	D,(ad eccezione dei D10) C3, C1
Aliquota otto virgola sei per mille	8,60‰	Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, c.3. Il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento della imposta. Tale aliquota si applica anche alle categorie di pertinenze previste per l'abitazione principale.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7

Aliquota quattro per mille	4,00‰	- Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo; - Pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1; A/8; A/9; C/2; C/6; C/7
Duecento euro//00	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale	
Aliquota sette virgola sei per mille	7,60‰	Per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7

3. di stimare:
 - in € 2.931.426,39 il gettito complessivo lordo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
 - in € 1.013.269,93 la decurtazione del gettito IMU per il Fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012.
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione Favorevoli n°9, Contrari n°2 (Diligenti – Della Torre), Astenuti n°1 (Spatola Mayo), dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

F.to MATRICCIANI LUCIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi
e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 07/06/2014

Spoltore, li 23/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.

Spoltore, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....
